



Partecipazione alla gara ai sensi D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii, avente ad oggetto la l'esecuzione delle Opere di Urbanizzazione Secondaria, a scomputo oneri, relative al Parco Pubblico di fase B1 con opere a verde, illuminazione, pavimentazioni e arredo urbano nell'ambito del P.I.I. CityLife "Quartiere Storico di Fiera Milano".

QUESITO N° 1

In riferimento alla gara in oggetto si sottopone il seguente quesito: punto 13.1.2 pag. 18 della lettera d'invito: si richiedono delucidazioni in merito all'indicazione dei costi interni della sicurezza.

CHIARIMENTO N° 1

Per rispondere in modo esaustivo al quesito proposto, si fa esplicito riferimento alla recente sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 3/2015.

Secondo il Supremo Collegio, si distinguono due tipologie di costi per la sicurezza come specificato nel seguente passaggio:

"Le due tipologie di costi per la sicurezza.

I costi in questione sono:

- i primi, non soggetti a ribasso, sono quelli da interferenze, contemplati dagli articoli 26, commi 3, 3-ter e 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e 86, comma 3-ter, 87, comma 4, e 131 del Codice, che:

a) servono a eliminare i rischi da interferenza, intesa come contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore, oppure tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti;

b) sono quantificati a monte dalla stazione appaltante, per gli appalti di lavori, nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento, art. 100 D. Lgs. n. 81/2008);

c) non sono soggetti a ribasso, perché ontologicamente diversi dalle prestazioni stricto sensu oggetto di affidamento (Questi costi sono individuati dalla stazione appaltante e indicati al punto 2.1.2 della lettera d'invito);

- i secondi (quelli oggetto del quesito proposto, ndr) sono quelli interni o aziendali, cui si riferiscono l'art. 26, comma 3, quinto periodo, del d.lgs n. 81 del 2008 e gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, secondo periodo, del Codice degli appalti, che sono quelli propri di ciascuna impresa connessi alla realizzazione dello specifico appalto, sostanzialmente contemplati dal DVR, documento di valutazione dei rischi;”

Le imprese che partecipano alle gare devono specificamente indicare tali oneri di sicurezza aziendali, dato che trattasi di valutazioni soggettive rimesse alla loro esclusiva sfera valutativa. Tale tipologia di oneri, infatti, varia da un'impresa all'altra ed è influenzata dalla singola organizzazione produttiva e dal tipo di offerta formulata da ciascuna impresa.

Per queste ragioni, l'Adunanza Plenaria ha stabilito che: *“Nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura, anche se non prevista nel bando di gara; la mancata indicazione non è sanabile con il potere di soccorso istruttorio della stazione appaltante, non potendosi consentire di integrare successivamente un'offerta dal contenuto inizialmente carente di un suo elemento essenziale”.*

Si invitano, pertanto, i concorrenti a voler indicare nella propria offerta, in forza del punto 13.1.2 della lettera d'invito e come da *“modello di offerta economica”* presente nel supporto informatico consegnato in sede di sopralluogo, i costi interni per la sicurezza sul lavoro.